



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4559

Seduta del 19/04/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELLA DGR 17 OTTOBRE 2017 N. X/7224 RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 48, COMMA 5 TER, DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2003, N. 10, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 11, COMMA 1, LETT. G) DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2020, N. 26 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Manuela Giaretta

Il Dirigente

Michele Colosimo

L'atto si compone di 8 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n° 449, che ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di tassa automobilistica a far data dal 1° gennaio 1999;

VISTA la l.r. 10/2003, e successive modificazioni e integrazioni, "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e, in particolare, la Sezione IV del Titolo III, che detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale con decorrenza 1° gennaio 2004;

VISTO il comma 1, dell'art. 24, del d.lgs. 504/92 che consente alle Regioni di azionare la leva fiscale in materia di tassa automobilistica nel limite massimo del 110% delle tariffe vigenti l'anno precedente con possibilità di azzerare le relative tariffe a valere sul solo bilancio regionale come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 122/2019;

VISTI, in particolare, i commi 5 bis e 5 ter dell'art. 48 della l.r. 10/2003, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26:

"5 bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al dieci per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell'agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta unitaria.";

"5 ter. La tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o di noleggio a lungo termine senza conducente; in tal caso il diritto alla fruizione della riduzione tariffaria è riconosciuto laddove l'attività di noleggio di veicoli senza conducente sia esclusiva o prevalente tra quelle esercitate dall'impresa. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione.";



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO il comma 5 *ter*1, del richiamato articolo 48 della l.r. n. 10/2003, il quale ha disposto l'avvio della riscossione della tassa automobilistica mediante domiciliazione bancaria e in base al quale, per riconoscere premialità fiscale ai contribuenti che abbiano aderito a tale modalità, è stata ridotta la tariffa della tassa automobilistica nella misura del 15% a decorrere dal 2020, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, con le modalità definite nella DGR 31 ottobre 2016, n. X/5749;

CONSIDERATA, quindi, la necessità di adeguare, con il presente atto, la disciplina recata dalla DGR 17 ottobre 2017, n. X/7224, con particolare riguardo alla rideterminazione in misura unitaria della riduzione della tassa dovuta relativamente alle modalità di versamento del medesimo tributo in forma cumulativa nonché alle modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione per i veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine senza conducente ai sensi dell'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

TENUTO CONTO che per le società di leasing continua ad operare la riduzione tariffaria del 10% alla ricorrenza delle condizioni previste dalle norme richiamate riguardanti la modalità del pagamento cumulativo;

RIBADITO che la Regione incentiva lo sviluppo di sistemi di riscossione evoluti finalizzati alla riduzione dei costi di gestione, i cui risparmi possano essere destinati alla riduzione della pressione fiscale assicurando, comunque, il gettito complessivo tributario attraverso l'allargamento della base imponibile;

RITENUTO opportuno, in particolare, evidenziare il venir meno della permanenza dei presupposti di maggiore gettito nell'ambito del noleggio dei veicoli senza conducente, rispetto ai quali si era provveduto a riconoscere una riduzione tariffaria progressiva tale da motivare una fidelizzazione al pagamento della tassa automobilistica in Lombardia derivante dall'atteso incremento delle immatricolazioni dei veicoli ad uso noleggio;

PRESO ATTO che il pagamento cumulativo della tassa automobilistica può essere effettuato presso gli Studi di consulenza pratiche automobilistiche autorizzati ex legge 8 agosto 1991, n. 264, aderenti alla riscossione cumulativa ai sensi della DGR 11 novembre 2019, n. XI/2386;

VERIFICATO che, a seguito della modifica normativa dell'art. 7, della legge 23



Regione Lombardia LA GIUNTA

luglio 2009, n. 99, inserita, da ultimo, dal comma 5 ter dell'art. 53, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica in capo agli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine, di durata pari o superiore a dodici mesi, senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 94, comma 4 bis, del Codice della Strada, ex d.Lgs. n. 285/1992, a favore della regione di residenza degli utilizzatori, determinando, in punto di diritto, le condizioni per il rientro della base imponibile in Regione Lombardia, precedentemente allocata nelle province ove si presentava più conveniente la tassazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione;

CONFERMATO, inoltre, che i benefici per il bilancio regionale, relativi alla riduzione dei costi di gestione in conseguenza delle agevolazioni in argomento, sono state confermate negli anni attraverso la loro estensione ai contribuenti che si impegnano a versare la tassa automobilistica in modalità cumulativa oltreché ai contribuenti che si impegnano al versamento della tassa mediante domiciliazione bancaria, assicurando al bilancio regionale entrate certe e prive di successiva ed onerosa attività accertativa tributaria;

EVIDENZIATO che le modalità sopradescritte concorrono alla prefigurazione di condizioni idonee al superamento dell'attuale assetto della tassa automobilistica e al contestuale rinnovo del parco veicolare con minore impatto per l'ambiente a seguito della prevedibile introduzione sulla pubblica strada di veicoli con emissioni gassose a minor contenuto inquinante;

CONSIDERATA l'opportunità di consolidare e adeguare dinamicamente con i più evoluti standard, anche di natura informatica e tecnologica, ulteriori modalità di pagamento della tassa automobilistica, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, della l.r. 10/2003, con l'obiettivo di favorire la fidelizzazione e l'aggregazione telematica dei contribuenti nonché la riduzione dei costi di gestione anche con la necessità di assicurare la tutela della salute dei cittadini, nell'assolvimento dei propri obblighi tributari, nel contesto della pandemia da coronavirus;

VALUTATA, pertanto, l'opportunità di rilanciare le modalità già esistenti e di far evolvere il sistema di pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria, ai fini di una migliore e certa gestione delle procedure, prevedendone l'estensione della facoltà di utilizzo anche per i pagamenti



Regione Lombardia
LA GIUNTA

effettuati in modalità cumulativa dai soggetti di cui al capoverso successivo per conto degli acquirenti dei veicoli;

PRESO ATTO che gli Istituti bancari iscritti all'Albo di cui all'art.13 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del medesimo *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*; risultano essere fornitori del maggior supporto finanziario agli acquirenti diretti di veicoli nuovi di fabbrica;

CONSIDERATO, quindi, di confermare i vantaggi previsti per il sistema di pagamento cumulativo della tassa automobilistica alle Banche ed agli Intermediari Finanziari che provvedano, a seguito di avvenuta erogazione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, al pagamento della tassa automobilistica per conto dei singoli acquirenti, in alternativa alla domiciliazione bancaria, comunque, attivabile singolarmente dai medesimi acquirenti;

CONSIDERATO che tali nuovi soggetti individuati contribuirebbero in modo rilevante ad incrementare un sistema di concentrazione dei pagamenti da parte dei contribuenti, tramite l'utilizzo di modalità di riscossione informaticamente evolute che consentono la riduzione dei costi di gestione;

CONSIDERATO che tali soggetti individuati rappresentano, unitamente alle società di locazione finanziaria ed alle società che svolgono attività di noleggio senza conducente, le principali fonti di approvvigionamento finanziario utilizzate nel mercato nazionale per la messa a disposizione di veicoli a favore degli acquirenti o utilizzatori;

RITENUTO, pertanto, di demandare al Dirigente della Unità Organizzativa Tutela delle Entrate Tributarie Regionali ogni ulteriore provvedimento amministrativo indispensabile ad adeguare le disposizioni di dettaglio di cui al presente atto, nonché l'adozione di modelli di adesione per il pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria e di autorizzare, nelle more, i competenti uffici tributari regionali ad accogliere adesioni spontanee formulando ai richiedenti le necessarie indicazioni tecniche;

VALUTATO che con il presente provvedimento si consolida l'allargamento della base imponibile ottemperando alle finalità del legislatore regionale riconducibili alle determinazioni di cui all'art. 48, commi da 5 bis a 5 ter1, della l.r. n. 10/2003;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge, per quanto espresso in premessa;

DELIBERA

1. di aggiornare la DGR 17 ottobre 2017, n. X/7224, con le disposizioni del presente provvedimento, conseguenti alla modifica introdotta, da ultimo, al comma 5 *ter* dell'art. 48 della l.r. 10/2003, dall'art. 11, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, rispetto alla uniformità tariffaria in caso di versamento cumulativo della tassa automobilistica presso i soggetti autorizzati ex legge 8 agosto 1991, n. 264, aderenti alla riscossione cumulativa ai sensi della DGR 11 novembre 2019, n. XI/2386;
2. di ribadire le agevolazioni di cui all'art. 48, commi da 5 *bis* a 5 *ter*1, della l.r. 10/2003, ai soggetti ed alle condizioni sotto indicate:
 - a) Società che svolgono attività di locazione finanziaria per i veicoli concessi in leasing, per i periodi tributari compresi nella vigenza del contratto di locazione. La riduzione del tributo, nella misura del 10%, si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente all'anno 2014;
 - b) Società che svolgono attività, esclusiva o prevalente, di noleggio veicoli relativamente ai veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente in base alle risultanze delle carte di circolazione e in presenza di contratto di noleggio a lungo termine. La riduzione del tributo, nella misura del 10%, si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente all'anno 2014;
 - c) Soggetti con personalità giuridica, limitatamente ai veicoli di proprietà e con un parco veicolare superiore a 50 veicoli. Il tributo è ridotto nella misura del 10% come modalità attuativa della domiciliazione bancaria a favore delle persone giuridiche ai sensi della DGR 31 ottobre 2016, n. X/5749. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai soggetti che volontariamente aderiscano al pagamento cumulativo della tassa auto in alternativa alla domiciliazione bancaria;
 - d) Acquirenti di veicoli nuovi di fabbrica che adempiono al pagamento della tassa automobilistica per il tramite di Banche e intermediari finanziari iscritti, rispettivamente, nell'Albo di cui all'art. 13 e all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in costanza di un finanziamento finalizzato all'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica. In tal caso i



Regione Lombardia

LA GIUNTA

soggetti finanziatori provvedono al pagamento della tassa automobilistica in modalità cumulativa per conto degli acquirenti in alternativa alla domiciliazione bancaria attivabile dai singoli acquirenti. L'acquirente, pertanto, non potrà beneficiare, fino alla permanenza della delega, della maggiore riduzione prevista nel caso di pagamento della tassa auto mediante domiciliazione bancaria. La riduzione del tributo, nella misura del 10%, si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente alla presentazione del modello di adesione, approvato con atto del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, regolarmente sottoscritto o, nelle more, a seguito di autorizzazione dei medesimi uffici regionali;

3. di applicare le agevolazioni di cui al punto 2 esclusivamente ai soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia. Le riduzioni si applicano ai soli pagamenti ordinari, effettuati in modalità cumulativa entro la scadenza di legge ad eccezione di ritardi non imputabili all'inerzia del contribuente. Le medesime agevolazioni non sono cumulabili tra loro;
4. che la riduzione, opera, in costanza di pagamento con modalità cumulativa a condizione che il soggetto passivo noleggiante abbia sottoscritto apposita delega a favore delle società che effettuano il pagamento cumulativo e, pertanto, non potrà essere riconosciuta, fino alla permanenza della medesima delega, la maggiore riduzione prevista nel caso di richiesta di pagamento della tassa auto mediante domiciliazione bancaria;
5. che la riduzione del tributo si applica ai pagamenti relativi ai periodi d'imposta decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione del modello di adesione, approvato con atto del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, regolarmente sottoscritto o, nelle more, a seguito di autorizzazione dei medesimi uffici regionali;
6. di adottare la PEC quale modalità esclusiva di comunicazione con i soggetti aderenti alla modalità di pagamento cumulativo della tassa automobilistica;
7. di demandare al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali



Regione Lombardia
LA GIUNTA

ogni ulteriore provvedimento amministrativo indispensabile ad adeguare le disposizioni di dettaglio di cui al presente atto nonché l'adozione di modelli di adesione per il pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria e di autorizzare, nelle more, i competenti uffici tributari regionali ad accogliere adesioni spontanee formulando ai richiedenti le necessarie indicazioni tecniche;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sui mezzi di comunicazione di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. 10/2003 e di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge